
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI ORDINARIE**

Relazione a cura di Enrico Righi

*Note di sintesi a cura di Cesare Belmonte, Alessandra Cecconi, Paola Garro, Enrico Righi e
Anna Traniello Gradassi*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

Sentenza: 10 settembre 2020, n. 200

Materia: pubblico impiego – procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi regionali – regolamentazione dei profili giuridici e corrispondenti trattamenti economici dei giornalisti addetti all’ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni

Parametri invocati: articoli 2, 3, 31, 51, comma primo, 97, comma quarto, e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto:

- artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019);
- legge Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica).

Esito:

- Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) nella parte in cui ha sostituito l’art. 16, comma 11, della legge Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali);
- Illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della l.r. 29/2018 e dell’intera legge Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica);
- Infondatezza e cessazione della materia del contendere per tutte le altre questioni

Estensore nota: Paola Garro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto l’impugnazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e, con separato ricorso, dell’intera legge Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica). La disciplina contenuta in tale legge è strettamente connessa a quella dettata dall’art. 30, comma 1, della l.r. 29/2018; pertanto, la Corte ha riunito i giudizi in ragione della loro connessione oggettiva.

L’art. 2, comma 1, della l.r. n. 29 del 2018, ha sostituito l’art. 6 della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali) disciplinando le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali. Secondo il ricorrente, la disposizione così come riformulata, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera l), 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost. In primo luogo, si asserisce la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché le forme di pubblicità previste nella norma regionale non corrisponderebbero a quelle previste dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come richiamato dall’art. 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In secondo luogo, le forme di pubblicità previste dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 rappresenterebbero una diretta attuazione degli artt. 51 e 97 Cost., con conseguente violazione anche di tali parametri.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni
ordinarie


La Corte respinge le censure governative ritenendo che la norma regionale impugnata, che regola la pubblicazione del diario delle prove di concorso e le modalità di convocazione dei candidati, rientra nella competenza legislativa residuale della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Secondo la giurisprudenza costante della Corte i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. La precisazione delle modalità con cui deve avvenire la pubblicazione del diario delle prove, nonché la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l'accesso ai ruoli regionali e, come tale, pertanto, rientra nella competenza residuale delle Regioni. Tale competenza, nel caso di specie, è stata esercitata dalla Regione Liguria adottando forme di pubblicità che appaiono adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati. È prevista, infatti, la pubblicazione del diario nel sito istituzionale dell'ente, in coerenza della regola generale dettata in materia di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile), prevedendo comunque la comunicazione scritta personale ai singoli candidati qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta. In tal modo, non sussiste per i giudici, neanche la dedotta violazione degli artt. 51 e 97 Cost.

L'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2018 ha modificato i commi 9, 10 e 11 dell'art. 16 della l.r. n. 15 del 1996.

Il comma 9, come riformulato dalla disposizione impugnata, prevede per le assunzioni in tutte le categorie l'accertamento facoltativo della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Secondo il ricorrente, la previsione di un simile accertamento come facoltativo, e non come obbligatorio, determinerebbe la violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in considerazione anche di ciò che prevede la corrispondente normativa statale in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Per la Corte, la questione di legittimità è infondata poiché la disposizione censurata è ascrivibile alla competenza residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.. Per i giudici, la Regione, nell'esercizio della propria discrezionalità nella materia dell'organizzazione amministrativa regionale, *“ben può calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato, affiancando le conoscenze informatiche ad altri requisiti ritenuti pertinenti per lo svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto. La formulazione della disposizione impugnata, nel prevedere come meramente facoltativo l'accertamento delle conoscenze informatiche, consente all'amministrazione di valutarne l'effettiva necessità, in coerenza con i principi di parità nell'accesso agli uffici pubblici e di buon andamento dell'amministrazione, sottesi agli invocati artt. 3, 51 e 97 Cost.”*.

Il comma 10 dell'art. 16 della l.r. n. 15, come sostituito dalla disposizione impugnata, prevede che le assunzioni a tempo determinato avvengano per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o graduatoria e che qualora sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo più lungo avvenga nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco.

Secondo il ricorrente, questa disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in quanto disciplinerebbe la fattispecie dello scorrimento delle graduatorie in modo difforme dalla normativa statale di riferimento. Nelle more del giudizio, la disposizione censurata è stata abrogata e quindi la Regione ha concluso per l'intervenuta cessazione della materia del contendere. La Corte ha ricordato che per giurisprudenza costante lo *ius superveniens* determina la cessazione della materia del contendere purché la modifica sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e la norma censurata non abbia, medio tempore, ricevuto applicazione poiché in tal caso è stata provata la sussistenza di entrambi i presupposti la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Per il comma 11 dell'art. 16 della l.r. 15 del 1996, come modificato dal censurato art. 2, comma 2, della l.r. 29 del 2018, i candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità rimangono in graduatoria per essere poi richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa al termine del predetto periodo. L'Avvocatura dello Stato lamenta la violazione degli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost. in relazione all'art. 3 del d.lgs. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in quanto, nel dettare regole peculiari per il personale in aspettativa per maternità, finirebbe con l'introdurre una discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e della assenza per maternità. Anche per questa norma regionale, nelle more del giudizio, è intervenuta l'abrogazione; tuttavia la Corte non ha ritenuto cessata la materia del contendere ritenendo non provata la mancata applicazione, medio tempore, della norma impugnata che viene ritenuta illegittima poiché prevede che non possono essere assunti quei candidati che si trovino nei periodi corrispondenti al congedo obbligatorio per maternità o all'interdizione anticipata dal lavoro; ad essi viene illegittimamente negato il diritto all'immediata assunzione in servizio e se ne posticipa l'accesso al momento del successivo – ma solo eventuale – scorrimento della graduatoria. Ciò determina una palese discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità. L'art. 30, comma 1, della l.r. n. 29 del 2018 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria). Essa disciplina il profilo professionale e il trattamento economico attribuibile al personale dell'Ufficio stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale. L'Avvocatura erariale ha impugnato la norma *de qua* per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto essa consisterebbe in una norma innovativa, e non di mera interpretazione, diretta a cristallizzare il trattamento economico e giuridico applicabile al personale assunto in data anteriore al 21 maggio 2018, senza alcun rinvio alla contrattazione collettiva di settore rappresentata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Funzioni locali», per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata abrogata ma il legislatore regionale ha contestualmente introdotto una nuova norma di interpretazione autentica, simile a quella abrogata, contenuta nell'art. 1 della l.r. n. 5 del 2019. In questo caso, l'Avvocatura dello Stato ha impugnato l'intera legge regionale n. 5 del 2019 che, oltre all'art. 1 di cui abbiamo detto, contiene anche l'art. 2, rubricato «Dichiarazione d'urgenza» per la violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la nuova norma di interpretazione autentica comporterebbe la disapplicazione, *in parte qua*, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020


Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie

Da tale disapplicazione conseguirebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, oltre che la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.


Per l'esame della questione la Corte ricostruisce il quadro normativo cui ascrivere la legge impugnata.

La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), prevede all'art. 9 che le pubbliche amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa il cui personale è iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed è costituito da dipendenti di amministrazioni pubbliche, anche in comando o fuori ruolo (ovvero, da personale estraneo alla p.a.). Il comma 5 dell'art. 9 ha, inoltre, stabilito che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Per molti anni tale speciale area di contrattazione non è stata creata; pertanto, alcune Regioni – tra queste anche la Liguria – hanno applicato le previsioni del vigente contratto collettivo dei giornalisti, stipulato dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). L'art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della l.r. Liguria n. 25 del 2006, con specifico riferimento al personale dell'Ufficio stampa della Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, sono attribuiti a quel personale i profili professionali e l'equivalente trattamento economico previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti. In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto «Funzioni locali», per il triennio 2016-2018, che, all'art. 18-bis, ha istituito i nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione delle amministrazioni locali. L'allegata dichiarazione congiunta n. 8 ha inoltre preso in considerazione la situazione di quel personale al quale, in forza di specifiche, vigenti leggi regionali in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria, stabilendo, per tale personale, di rimandare ad apposita contrattazione la specifica regolazione di raccordo atta a disciplinare l'applicazione delle norme di cui all'art. 18-bis. In tale quadro normativo si collocano le disposizioni regionali impuginate. Con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2018 il legislatore ligure ha stabilito che l'inciso *sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni* (espressione contenuta nel secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'art. 29 della legge reg. Liguria n. 25 del 2006), deve essere inteso nel senso che l'accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell'apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. In tal modo, secondo il ricorrente, si è disposta l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. La successiva disposizione di cui all'art. 1 della l.r. 5 del 2019 ha abrogato l'intero comma 1 dell'art. 30 della l.r. n. 28 del 2019, ed ha riproposto in modo identico la prima parte, con l'effetto di confermare l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ma comunque fino all'entrata

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

in vigore della specifica regolazione di raccordo di cui alla dichiarazione congiunta n. 8. Il quadro normativo così ricostruito si arricchisce di altra disposizione statale contenuta nell'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che introduce il comma 5 bis dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000, che con decorrenza 1° gennaio 2020, così dispone: *Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.* La Corte costituzionale è già intervenuta su tale disposizione ritenendo che la norma “deve intendersi riferita unicamente ai rapporti di lavoro dei singoli soggetti, ancorché la loro regolazione con il contratto di lavoro giornalistico abbia trovato fonte e ragione in normative regionali, che tale applicazione espressamente autorizzavano, mentre non potrebbe intendersi quale ratifica di tali leggi regionali anche al fine di autorizzazione della spesa da parte dell'ente locale” (sentenza n. 112 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto).

Alla luce del ricostruito quadro normativo, per i giudici le due disposizioni impugnate sono illegittime poiché l'applicazione a una categoria di personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN ma dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale. Invero, si tratta di un rapporto di lavoro che, a seguito della privatizzazione, è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'art. 40 del d.lgs. 165/2001 prevede, al comma 2, ultimo periodo, che nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Proprio alla luce di tale previsione, il CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione, con la conseguenza che la legge impugnata viola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

Sentenza: 8 settembre 2020, n. 208

Materia: Porti e aeroporti - Disposizioni in materia di autorità di sistema portuale

Parametri invocati: Cost. art. 117 terzo comma, e principio di leale collaborazione, art. 97 e principio di ragionevolezza

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Calabria

Oggetto: dell'art. 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Esito:

- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza.

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi:


La Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2018, n. 136.

I commi 1 e 2 di tale articolo modificano l'art. 6 e l'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come novellati dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, istituendo l'"Autorità di sistema portuale dello Stretto", con sede presso il porto di Messina e comprensiva dei Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria; questi ultimi due dapprima compresi nell'"Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto", con sede presso il porto di Gioia Tauro, divenuta così "Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio".

Il comma 3 dell'art. 22-bis, invece, modifica l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2017, n. 123, stabilendo che qualora i porti inclusi nell'area della Zona economica speciale (da qui: ZES) rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale (da qui: AdSP) con sede in altra Regione "il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES".

Secondo la ricorrente l'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, inciderebbe sulla materia di competenza concorrente dei "porti e aeroporti civili", senza rispettare, tra l'altro, il principio di leale collaborazione, e violando così l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'art. 97 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, in particolare per l'interferenza con la disciplina della ZES.

La ricorrente censura le norme in quanto interverrebbero sulle competenze della Regione Calabria senza alcun previo coinvolgimento regionale, assegnando i due porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni all'AdSP dello Stretto, con sede in Sicilia, presso il porto di Messina.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

Secondo la Corte, la questione non è fondata.

L'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, modifica la legge n. 84 del 1994 in materia di porti, materia che ha subito un profondo riordino in seguito al d.lgs. n. 169 del 2016, al fine di razionalizzare sia la governance dei porti, sia le attività portuali.


La novella del 2016 ha previsto la riorganizzazione delle autorità portuali, sostituite dalle nuove Autorità di sistema portuale (art. 6 della legge n. 84 del 1994), con sede presso i porti appartenenti alle prime due classi della categoria II, ossia i porti, o le specifiche aree portuali, che hanno funzioni commerciale e logistica, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi, peschereccia, turistica e da diporto, di rilevanza economica internazionale e nazionale (art. 4 della legge n. 84 del 1994). Tale sede è individuata dall'Allegato A alla legge n. 84 del 1994 (cui rinvia l'art. 6, comma 1), nella sede del porto centrale ("CORE"), stabilito ai sensi del Regolamento (UE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, collocato sulla rete transeuropea dei trasporti ("TEN-T"), ossia quella avente alta importanza strategica.

Le AdSP, istituite dal d.lgs. n. 169 del 2016 nel numero di 15, sono qualificate come enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono soggette alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (il conto consuntivo è allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti). Organi delle autorità sono: il Presidente (nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle Regioni interessate), il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti (art. 7 della legge n. 84 del 1994).

L'Allegato A individua altresì i porti rientranti nell'ambito di ciascuna autorità. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, tale allegato può essere modificato con regolamento, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata. Le modifiche in questione sono quelle finalizzate all'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale (o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla Regione) all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente, oppure al trasferimento di un porto a una diversa autorità (in tal caso previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le autorità di destinazione e di provenienza).

L'art. 6, comma 14, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2016, infine, stabiliva che, decorsi tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata, fosse possibile ridurre il numero delle AdSP.

L'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, oggetto di censura, ha successivamente mutato in via legislativa il numero delle AdSP, creando una sedicesima autorità e prevedendo che il numero così individuato possa essere ulteriormente modificato in via regolamentare decorso il già ricordato termine triennale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

Alla luce di tale quadro normativo la Corte afferma che le disposizioni impugnate non toccano le competenze regionali, ma costituiscono esercizio di potestà legislative statali, tenendo anche conto che i porti sede di AdSP rientrano tra quelli di rilevanza nazionale o internazionale.

Sotto un primo profilo, infatti, la disciplina rientra tra i principi fondamentali della materia, di competenza concorrente, dei “porti e aeroporti civili”.

La Corte ha sottolineato la necessità che la disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia rispetti il principio di leale collaborazione, da realizzarsi nella forma dell’intesa (sentenza n. 261 del 2015).

Nel caso in esame, però, le norme impugnate regolano non l’esercizio di funzioni amministrative, bensì profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle AdSP e la relativa istituzione. E, sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto ai principi fondamentali della materia norme concernenti basilari aspetti organizzativi (si vedano le sentenze n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005, nonché, con specifico riferimento ai porti, le sentenze n. 256 del 2012 e n. 314 del 2010).

Si tratta di una fattispecie diversa da quella di cui all’art. 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, che concerne l’inserimento negli ambiti delle AdSP di porti di rilevanza regionale o il trasferimento di un porto da un’autorità ad un’altra. Né l’intervento del legislatore statale può essere collegato a quanto previsto dall’art. 6, comma 14, della legge n. 84 del 1994, che regola la possibilità di modificare il numero delle AdSP individuate dalla legge in via regolamentare, decorsi però tre anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2016.


Sotto un ulteriore profilo, inoltre, deve considerarsi che le AdSP, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale, sebbene taluni aspetti della relativa disciplina possano anche interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni esercitate dalle stesse autorità.

Gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano perciò espressione della stessa competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ossia “ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali”, materia a cui la Corte ha ascritto la disciplina delle misure di riorganizzazione di enti rientranti in tale categoria (sentenza n. 153 del 2011).

In conclusione, il legislatore statale è intervenuto con legge a regolare aspetti riconducibili esclusivamente a proprie potestà legislative, e per entrambe tali ragioni non vengono in gioco profili richiedenti la leale collaborazione.

La Regione Calabria ha impugnato l’art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, anche per violazione dell’art. 97 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, sotto due diversi profili.

Da un lato, la scelta del legislatore statale di prevedere una nuova AdSP interregionale pregiudicherebbe il buon andamento dell’amministrazione in quanto, in contrasto con la ratio della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2016, produrrebbe un aumento dei centri decisionali, con conseguente frammentazione e accentuato localismo delle autorità portuali. Dall’altro lato, in virtù del passaggio di due porti calabresi (Villa San Giovanni e Reggio Calabria) nell’ambito dell’autorità interregionale di nuova istituzione, con sede presso il porto di Messina, si creerebbe un’irragionevole interferenza con la disciplina della ZES. Verrebbe meno, infatti, quell’identità tra il Presidente del Comitato d’indirizzo della ZES e il Presidente dell’AdSP originaria, comprensiva di tutti i porti calabresi; identità che assicurerebbe il raccordo tra le funzioni esercitate da siffatti organi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

Anche su questo punto la Corte dichiara la infondatezza della questione.


Il legislatore statale ha istituito una nuova AdSP al fine di valorizzare le peculiarità dello Stretto di Messina e dei relativi porti, in virtù degli elementi comuni propri degli stessi, in particolare per la prevalente vocazione al traffico passeggeri.

In tal senso, la modifica normativa è coerente con le finalità della riforma del 2016, tra cui vi è anche quella di realizzare una maggiore interazione tra porti, comunque contigui, che presentino un'omogeneità di traffici e servizi.

Ciò precisato, la disciplina delle AdSP presenta alcuni inevitabili punti di contatto con le norme che regolano la ZES calabrese, tenuto conto che la stessa viene istituita in territori ove sono presenti le aree portuali trasferite alla nuova autorità. La qual cosa genera sovrapposizioni in sede operativa.

Tuttavia, non può ritenersi che l'unica soluzione costituzionalmente possibile per fronteggiare tali sovrapposizioni sia la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali delle AdSP e quelle della ZES, con conseguente identità del Presidente di entrambi gli organi. Il legislatore, proprio per i casi in cui taluni dei porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'AdSP con sede in altra Regione, ha previsto che il presidente del Comitato di indirizzo sia individuato nel Presidente dell'AdSP che ha sede nella Regione in cui è istituita la ZES.

La Corte dichiara quindi la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, e della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, promossa in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

Sentenza: 8 settembre 2020, n. 209

Materia: professioni (osteopata) - tutela della salute

Parametri invocati: art. 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale)

Esito: non fondatezza della questione sollevata

Estensore nota: Cesare Belmonte

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale). La disposizione impugnata prevede che gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare, tramite specifici protocolli, progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

La norma comporterebbe la previa definizione nell'ordinamento regionale della figura e dello statuto professionale dell'osteopata, disattendendo i principi fondamentali sanciti dalla normativa statale nella materia a legislazione concorrente delle "professioni", con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute); con l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131); con l'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).

Ad avviso della Corte costituzionale la questione non è fondata.

L'ordinamento italiano configura tre diverse tipologie di professioni: a) le professioni per il cui esercizio la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria in albi o elenchi tenuti dagli ordini o collegi professionali; b) le professioni disciplinate comunque dalla legge, ma rispetto alle quali non è richiesto il predetto onere di iscrizione; c) le professioni non regolamentate.

Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, il testo unico delle leggi sanitarie, approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, distingueva tre categorie: quella delle professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista, odontoiatra); quella delle professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata); quella delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).

La legge 26 aprile 1999, n. 42 ha sostituito la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con quella di "professione sanitaria", e successivamente la legge 10 agosto 2000, n. 251 ha organizzato le professioni sanitarie in quattro distinte aree.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie

La l. 43/2006 a sua volta ha stabilito l'istituzione degli albi e degli ordini professionali per tutte le professioni sanitarie regolamentate, esistenti e di nuova configurazione, ed ha poi introdotto uno specifico procedimento per l'individuazione dei nuovi profili professionali. Infine, la l. 3/2018 ha previsto, all'art. 7, la figura professionale dell'osteopata e del chiropratico, rimettendo ad un accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni il compito di definire gli ambiti di attività e le funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti; e demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il compito di definire gli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Tale situazione di pendenza dei procedimenti per la definizione dello statuto professionale dell'osteopata e del chiropratico e dei relativi ordinamenti didattici non si è, però, ancora conclusa.

La Corte ha in più occasioni scrutinato normative regionali regolative di attività professionali, ribadendo costantemente che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

Tuttavia, nel caso in questione la norma impugnata non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali per l'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.


Il tema dei progetti sperimentali, continua la Corte, va nettamente distinto da quello della istituzione di nuove figure professionali e della loro regolamentazione, *almeno quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione.*

Sotto altro profilo, la giurisprudenza costituzionale ha in numerose occasioni precisato, ferma la riserva statale nell'individuazione delle figure professionali, come rientri nella competenza regionale la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

L'esercizio della potestà legislativa regionale, ove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato.

Per il giudice delle leggi è anzi ragionevole che la Regione Marche abbia ritenuto di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali per l'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

Tali progetti non implicano l'anticipazione dell'esito della definizione dello statuto della figura professionale dell'osteopata, anche in considerazione della circostanza che la norma regionale demanda la loro attuazione a specifici protocolli che, fissando le concrete modalità di svolgimento dei trattamenti osteopatici, dovranno necessariamente rispettare la normativa vigente in materia.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

Sentenza: 22 settembre 2020, n. 214

Materia: Ambiente - Rifiuti

Parametri invocati: articoli 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale), articolo 21, comma 15

Esito: infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:


Con la sentenza in oggetto la Corte si pronuncia sulla legittimità dell'articolo 21 comma 15 della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale), a seguito di impugnativa promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione censurata modifica la l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) introducendo l'articolo 6 bis che, *“al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi”* stabilisce che *“trova applicazione l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)”* per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali e per i loro aventi causa e subentranti.

Secondo il ricorrente la norma regionale si pone in contrasto con la disciplina transitoria prevista dall'articolo 15 del d.lgs. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). Tale ultima disposizione, alla quale la norma impugnata fa espresso rinvio, viene evocata come parametro interposto ed «espressione della competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Infatti, afferma il ricorrente, che il d.lgs. 209/2003 subordina lo svolgimento dell'attività di autodemolizione ad un complesso di prescrizioni che attengono sia alla localizzazione degli impianti che alle modalità di svolgimento dell'attività di autodemolizione e che la norma regionale – prevedendo il rinvio al solo comma 3 dell'art. 15 d. lgs. 209/2003 - decontestualizzerebbe tale disposizione dal quadro normativo statale di riferimento nel quale è previsto un meccanismo di deroga autorizzatoria per la localizzazione degli impianti, ma subordinato ad una pluralità di condizioni: domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto e da un piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata dopo la chiusura dell'impianto, prescrizione di particolari termini e modalità del procedimento per la sua valutazione (commi 1 e 2 del medesimo art. 15

Secondo il Governo il rinvio compiuto dalla norma regionale all'applicazione del solo comma 3 dell'art. 15 d. lgs 209/2003 determinerebbe quindi una lesione dei livelli uniformi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato in quanto verrebbe a mancare la fase iniziale del procedimento autorizzatorio qualificata dalla allegazione dei piani e progetti sopra richiamati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020</p> <p>Enrico Righi – Regione Toscana</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	---

Un ulteriore profilo di illegittimità viene poi individuato nella prevista possibilità di attivare la procedura di autorizzazione anche da parte di «aventi causa e subentranti» dei titolari degli impianti in questione, in contrasto con il parametro statale evocato a norma interposta, che non contempla questa estensione soggettiva, e limita al “titolare” gli effetti applicativi della norma: da qui la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 97, Cost. in quanto la previsione *“elide[rebbe] un procedimento amministrativo finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la voltura dell’autorizzazione”*.

La Regione contesta l’assunto statale sostenendo, da un lato, che la norma impugnata non limita l’applicazione della disciplina statale di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 209/2003 ma anzi–contestualizzando il richiamo al comma 3 al territorio della Capitale, caratterizzato da una significativa presenza di autodemolitori – ne conferma *“la piena applicabilità «agli impianti che all’epoca dell’entrata in vigore della norma (statale) hanno potuto continuare ad operare in virtù di provvedimenti dei vari commissari attuatori susseguitisi nella gestione dell’emergenza regionale», essendo la previsione regionale riferita appunto soltanto ai suddetti impianti, per i quali, per ragioni diverse, «non è stata completata la valutazione sulla delocalizzazione”*.

Dall’altro lato in relazione alla contestata estensione della norma “agli aventi causa e subentranti”, la Regione sostiene trattarsi di “locuzione volta a ricomprendere l’eventualità di modifiche intercorse nel tempo in merito alla titolarità dei soggetti esercenti l’impianto e che i requisiti soggettivi dei titolari sono comunque oggetto di un procedimento dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione stessa, volto ad accertarne la sussistenza”.


La Corte ritiene di accogliere l’interpretazione proposta dalla difesa regionale.

Afferma la sentenza, infatti, che il limitato richiamo al comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 203 del 2009, ad opera della impugnata norma regionale, può, *“pianamente leggersi”* come finalizzato a dettare la disciplina di competenza regionale in materia di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti e non già ad escludere l’applicazione della normativa statale (cioè delle residue disposizioni dell’art. 15 d. lgs 209/2003).

Secondo la Corte la disposizione in esame assolve ad una funzione di coordinamento tra il livello di disciplina statale e quello regionale: quest’ultimo, sottolinea la Corte, ha di mira la specifica situazione di emergenza del settore dei rifiuti urbani del territorio della Città di Roma e provincia, in relazione al quale il legislatore regionale si propone – come espressamente enunciato nella rubrica e nell’incipit della disposizione impugnata – la «stabilizzazione» dei soli impianti che abbiano già operato, in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali, e senza che per questi risultino ancora completate le procedure di delocalizzazione.

Nella prospettiva esegetica seguita dalla Corte il rilascio delle autorizzazioni, di cui alla norma impugnata è, comunque, subordinato alla presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003.

Ciò vale anche con riguardo ai soggetti che siano nel frattempo subentrati ai precedenti titolari nella gestione degli impianti in questione; restando così escluso che tale subentro possa – come paventa il ricorrente – sottrarre il nuovo gestore al procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la voltura dell’autorizzazione in suo favore. Alla luce di quanto richiamato, la Corte ritiene infondata la questione di legittimità oggetto del giudizio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020 Enrico Righi – Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

Sentenza: 21 ottobre 2020, n. 236

Materia: sicurezza pubblica

Parametri invocati: articoli 117, secondo comma, lettere g) ed h), 118, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno alla funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità)

Esito: Illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge regionale in epigrafe, ritenendo invase le competenze legislative statali esclusive in materia di sicurezza pubblica (art. 117, comma II, lett. h), Cost.), invasione per giunta accompagnata dalla violazione della lett. g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, per interferenza nell'organizzazione amministrativa dello Stato.

Sostiene inoltre la difesa erariale che la Regione Veneto sia intervenuta in materia di coordinamento interistituzionale in materia di sicurezza pubblica, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione riserva alla competenza della legge statale.

La legge all'esame della Corte riguarda il cosiddetto controllo di vicinato, istituto noto alla prassi, formalizzato da protocolli fra comuni e prefetture, in numerosi territori. Si tratta della creazione di una rete di referenti, da individuarsi nei residenti in un determinato quartiere o simile, che hanno il compito di segnalare alle autorità elementi od eventi che possono considerarsi sintomatici dello sviluppo di forme di microcriminalità o comunque di fenomeni pregiudizievoli per la sicurezza, nella nuova accezione di sicurezza integrata, concetto che comprende la sicurezza pubblica tradizionalmente intesa (incolumità delle persone e difesa della proprietà) e la sicurezza urbana (prevenzione e contrasto ad alcolismo, spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione in luogo pubblico, mendicizia).

Nel modello veneto tutto ciò era accompagnato dalla istituzione di una banca dati alimentata anche dalle informazioni provenienti dal controllo di vicinato.

La Corte razionalizza il *thema decidendum*, individuandolo nella risposta alle seguenti due domande: se le disposizioni impugnate rientrano nel concetto di sicurezza pubblica e, in caso di risposta affermativa, se la Regione abbia legiferato in ambito di coordinamento fra Stato e Regioni in materia, appunto, di sicurezza.

In merito al primo quesito, la Corte ricorda innanzi tutto come ormai da tempo si distingua fra un nucleo di norme che riguardano la sicurezza cosiddetta primaria, in massima parte legata alla prevenzione e repressione dei reati e norme che attengono alla sicurezza secondaria, costituita da un insieme di interventi in materie liminari alla sicurezza propriamente detta, quali la promozione della legalità, dell'educazione civica alla sicurezza (ad esempio campagne di sensibilizzazione per prevenire i furti in appartamento, le truffe agli anziani,), il governo del territorio.

Solo nell'ambito della sicurezza secondaria, secondo la giurisprudenza della Corte, è ammissibile l'intervento della legge regionale.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 26 e 27 novembre 2020

Enrico Righi – Regione Toscana

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni
ordinarie

Premesso questo, le norme venete vengono analizzate nel dettaglio e ricondotte all'ambito della sicurezza primaria, in quanto nonostante escludano testualmente dal loro campo di applicazione la repressione dei reati, fanno menzione della finalità di prevenzione generale e controllo del territorio, attribuzione fondamentale delle autorità di pubblica sicurezza.

Dunque risulta dimostrata la violazione delle competenze legislative esclusive statali in materia di sicurezza.

In merito al secondo quesito, la Corte osserva che, ricondotta la materia alla sicurezza pubblica, è agevole desumere che un intervento come quello siffatto non è consentito dal decreto legge 14/2017, che ha attuato a livello di legge ordinaria il dettato del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in quanto il citato decreto non permette alle regioni di legiferare in merito alle funzioni di ascolto, monitoraggio e controllo del territorio, che la legge statale, tra l'altro, ripartisce, a livello di funzioni amministrative, fra gli organi statali e quelli comunali (questi ultimi per quanto riguarda la sicurezza urbana).

Anche sotto questo profilo, risulta quindi dimostrata la violazione delle competenze legislative statali.

Conclusivamente la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata, non prima però di avere avuto cura di precisare che un intervento in materia di controllo di vicinato, con istituti e poteri paragonabili a quelli previsti dalla legge regionale cassata, sarebbe comunque astrattamente possibile da parte del legislatore statale, titolare della competenza.